

Comunicazione Ministero della Sanita del 31 luglio 1986. - Impianti frigoriferi ad ammoniaca. Quesito.

Con riferimento a quanto rappresentato dalla Commissione permanente per i gas tossici di Torino in ordine alle perplessità suscitate dalla circolare n. 30 del 22 luglio 1985 si osserva quanto segue.

L'orientamento assunto da questa Amministrazione con la circolare in questione va interpretato come un atto rispondente alla crescente preoccupazione che si è andata concentrando intorno agli impianti frigoriferi che utilizzano cospicui quantitativi di ammoniaca anche a seguito di alcuni incidenti fortunatamente verificatisi con limitate conseguenze presso talune aziende alimentari e commerciali.

Tale orientamento, assunto peraltro su conforme avviso dell'Istituto Superiore di Sanita e dell'Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza del Lavoro all'uopo interpellati, è stato recentemente ribadito nelle note che questo Ministero ha indirizzato in risposta ad analoghi quesiti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana ed all'Associazione Nazionale dell'Industria Meccanica, Varia ed

In sostanza si è ritenuto, risalendo alla ratio originaria della norma, che il presupposto fondamentale su cui si fonda la deroga dall'art. 62 risiede nella presunzione della presenza all'interno dello stabilimento industriale di personale tecnico qualificato avente specifica esperienza in materia di manipolazione, uso, pronto intervento nei confronti di sostanze chimiche pericolose ed in particolare di gas tos-

Cio si può ritenere sostanzialmente verificato nel caso degli impianti industriali di trasformazione nei quali le sostanze vengono impiegate come reagenti chimici di processo.

Diverso appare, invece, il caso dei grossi impianti frigoriferi installati presso imprese puramente commerciali od anche all'interno di stabilimenti industriali ove non sempre si può a priori ritenere che il personale sia in possesso della necessaria competenza ed informazione; ci si riferisce in particolare al caso delle industrie di conservazione e trasformazione di prodotti alimentari dotate di impianti frigoriferi di notevole potenzialità.

I casi sopra indicati devono, quindi, considerarsi esclusi dalla deroga ai sensi dell'art. 62 mancando i presupposti generali per la concessione della deroga stessa.

Si concorda comunque circa il fatto, rilevato dalla Commissione permanente, che gli obblighi derivanti al titolare dell'autorizzazione possono in talune situazioni apparire alquanto onerosi in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Si ritiene al riguardo, fermo restando l'obbligo a munirsi della autorizzazione in parola, che solo un esame caso per caso delle diverse situazioni, eseguito a livello locale, possa consentire la individuazione di posizioni singolari per le quali studiare, ove possibile, gli accorgimenti atti a ridurre a termini meno onerosi gli obblighi di cui sopra.